
FCS, Fibrosi Cistica Svizzera

Statuto

Versione originale approvata all'Assemblea generale del 20 maggio 2006 a Berna.

1^a Revisione dello statuto approvata all'Assemblea generale del 26 aprile 2008 a Berna.

2^a Revisione dello statuto approvata all'Assemblea generale del 9 aprile 2016 a Berna.

3^o Revisione dello statuto approvata all'Assemblea generale straordinaria 2020

(votazione scritta dal 19 agosto 2020 all'11 settembre 2020)

Contenuto

- I. Denominazione, sede e scopo**
- II. Membri e sostenitori**
- III. Organizzazione**
- IV. Finanze ed altre disposizioni**
- V. Disposizioni finali**

I. Denominazione, sede e scopo

Art. 1 <i>Denominazione, forma giuridica</i>	1	<p>Sotto la denominazione</p> <p>Cystische Fibrose Schweiz CFS</p> <p>Mucoviscidose Suisse MVS</p> <p>Fibrosi Cistica Svizzera FCS</p> <p>Cystic Fibrosis Switzerland CFS</p> <p>è costituita una società di utilità pubblica ai sensi degli art. 60 segg CC.</p>
<i>Sede</i>	2	<p>La FCS ha la sua sede presso la segreteria.</p>
<i>Carattere</i>	3	<p>La FCS s'intende quale suprema organizzazione svizzera delle persone affette da FC.</p>

Art. 2 <i>Scopo</i>		<p>La FCS è una organizzazione nonprofit e persegue con il suo lavoro i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Promozione dell'iniziativa personale. b) Consulenza delle persone affette da FC, informazione e sostegno. c) Promozione della ricerca sulla causa e trattamento della FC. d) Intrattenere i contatti con le organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali che perseguono obiettivi simili. e) Far conoscere la FC.
-------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Membri e sostenitori

Art. 3 <i>Categorie di membri</i>	1	La FCS distingue tra le seguenti categorie di membri a) Membri singoli b) Membri collettivi c) Membri onorari
<i>Membri singoli</i>	2	Possono diventare membri singoli della FCS le persone fisiche che hanno compiuto il 16° anno d'età e che rispondono ai seguenti requisiti: a) Affette da FC b) Genitori e parenti di persone affette da FC c) Specialisti come per esempio medici, terapisti, assistenti sociali
<i>Membri collettivi</i>	3	Possono diventare membri collettivi le associazioni nazionali e cantonali e le persone con propria persona giuridica che hanno attinenza con la FCS o che sostengono i suoi interessi.
<i>Membri onorari</i>	4	Possono essere nominati membri onorari le persone che si sono prodigate per la consulenza dei malati di FC, per la ricerca sulla FC, oppure per la FCS come organizzazione.

Art. 4 <i>Ammissione di membri</i>	1	a) I membri singoli sono ammessi dalla segreteria. b) I membri collettivi sono ammessi dal comitato. c) L'ammissione di membri singoli e collettivi può essere rifiutata senza motivazione.
<i>Nomina di membri onorari</i>	2	a) La nomina di membri onorari della FCS ha seguito tramite l'Assemblea generale su richiesta del comitato. b) I membri onorari sono esonerati da ogni obbligo finanziario verso la FCS.
<i>Diritti e doveri dei membri</i>	3	I membri della FCS hanno i seguenti diritti e doveri: a) Utilizzo di prestazioni della FCS b) Cooperazione nell'ambito dell'Assemblea generale (AG) c) Riconoscimento dello statuto della FCS e rispetto delle deliberazioni. d) Pagamento della quota sociale annua.
<i>Disdetta</i>	4	L'appartenenza di membro della FCS può essere disdetta per la fine di ogni anno solare. La disdetta deve essere inoltrata per iscritto alla segreteria.

<i>Esclusione</i>	5	<p>Il comitato ha la facoltà d'escludere membri della FCS nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Se comprovato che abbiano agito contro gli interessi della FCS.b) Se non soddisfano i loro obblighi finanziari verso la FCS.
Art. 5 <i>Sostenitori</i>	1	<p>Possono diventare sostenitori della FCS:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Le persone fisiche che vogliono sostenere la FCS.b) Le persone giuridiche che non possono o vogliono diventare membri collettivi della FCS.
<i>Ammissione</i>	2	<ul style="list-style-type: none">a) Si diventa sostenitrice/sostenitore pagando un importo definito a discrezione dalla/o singola/o sostenitrice/tore. L'importo minimo è fissato dall'Assemblea generale.b) Lo stato di sostenitrice/tore spira con il mancato pagamento.
Art. 6 <i>Diritto al patrimonio dell'associazione</i>		<p>I membri uscenti o esclusi nonché i sostenitori non hanno alcun diritto al patrimonio della FCS.</p>

III. Organizzazione

Art. 7 <i>Organi</i>		Gli organi della FCS sono a) L'Assemblea generale b) L'Ufficio di revisione c) Il comitato d) Le commissioni e i gruppi di lavoro e) La segreteria
Art. 8 <i>Assemblea generale</i>	1	L'Assemblea generale è l'organo supremo della FCS e si compone come segue dai a) Membri singoli b) Membri onorari c) Rappresentanti dei membri collettivi
<i>Diritto di voto</i>	2	a) I membri singoli e i membri onorari della FCS hanno diritto ad 1 voto ciascuno. b) I rappresentanti dei membri collettivi hanno voto consultivo. c) I membri del comitato e la direttrice / il direttore hanno voto consultivo e diritto di presentare istanza. d) Gli impiegati fissi della FCS non hanno diritto di voto anche se sono membri della FCS.
<i>Delega di voto</i>	3	a) La delega di voto è ammessa solo per i membri singoli. b) Una delega può essere tutelata solo dai membri singoli della FCS. Un membro singolo può tutelare al massimo 3 voti. c) I delegati devono legittimarsi mediante una delega scritta.
<i>Esecuzione</i>	4	L'Assemblea generale annuale ha luogo almeno una volta all'anno, ogni volta mezzo anno dopo la chiusura dell'anno contabile.
<i>Domande</i>	5	La FCS fa la differenza tra due differenti tipi di domande: a) Le domande da includere nell'ordine del giorno devono essere presentate al comitato, per iscritto e motivate, almeno 60 giorni prima dell'Assemblea generale. b) Le domande gli affari da trattare devono essere presentate al comitato, per iscritto e complete di motivazioni, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea generale.

<i>Convocazione</i>	6	<ul style="list-style-type: none"> a) La convocazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'Assemblea. b) Alla convocazione sono da allegare l'ordine del giorno nonché le proposte e la documentazione relativa agli affari sui quali bisogna deliberare.
<i>Assemblee generali straordinarie</i>	7	<ul style="list-style-type: none"> a) Un'assemblea generale straordinaria può essere richiesta dal comitato oppure da un quinto dei membri singoli. b) L'Assemblea generale straordinaria deve aver luogo entro il termine di un mese dopo l'attuazione della domanda. c) La convocazione completa dell'ordine del giorno e della documentazione deve pervenire almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.
<i>Compiti</i>	8	<p>L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'approvazione dell'immagine b) L'approvazione della pianificazione a media scadenza e della base finanziaria c) Approvazione del rapporto annuale d) Approvazione del conto annuale e) Approvazione del rapporto dell'ufficio di revisione f) Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale g) Discarico del comitato h) Fissazione delle quote sociali i) Elezione della presidenza (composta da un membro oppure due) e dei membri del comitato j) Elezione dell'ufficio di revisione k) Nomina dei membri onorari l) Elaborazione delle proposte dei membri m) Elaborazione dei ricorsi n) Approvazione delle revisioni dello statuto o) Scioglimento della FCS oppure unione con un'altra organizzazione
<i>Presidenza delle sedute</i>	9	<ul style="list-style-type: none"> a) Le sedute dell'Assemblea generale sono dirette dalla presidenza. b) In caso di assenza della presidenza viene rappresentata da un altro membro del comitato.

<i>Capacità di deliberare , deliberazione</i>	10	<p>a) Ogni Assemblea generale convocata legalmente è capace di deliberare indipendentemente dal numero dei membri presenti.</p> <p>b) Si può deliberare solo sugli affari citati sull'ordine del giorno.</p> <p>c) La deliberazione è realizzata mediante la semplice maggioranza dei voti dei membri presenti. La presidenza (che ha diritto a un voto) decide mediante voto decisivo nel caso di parità di voti.</p> <p>d) I cambiamenti dello statuto richiedono una maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti.</p> <p>e) Lo scioglimento della FCS oppure dell'unione della FCS con un'altra organizzazione richiede una maggioranza di tre quarti di tutti i membri.</p> <p>f) Le elezioni vengono effettuate nel primo scrutinio con l'assoluta maggioranza dei voti presenti. In un ballottaggio vale la relativa maggioranza dei voti dati.</p> <p>g) Le votazioni ed elezioni avvengono apertamente. Votazioni ed elezioni segrete possono essere deliberate dall'Assemblea generale con la maggioranza dei voti presenti.</p>
<i>Verbale</i>	11	Viene redatto un verbale sulle trattative, le deliberazioni e le elezioni dell'Assemblea.

Art. 9 <i>Ufficio di revisione</i>	1	<p>a) L'Assemblea generale elegge una società fiduciaria professionale come ufficio di revisione.</p> <p>b) L'elezione vale per la durata di 1 anno in carica. La rielezione è possibile in modo illimitato.</p>
<i>Compiti</i>	2	<p>L'ufficio di revisione ha i seguenti compiti:</p> <p>a) Esame della contabilità, del bilancio e della consistenza patrimoniale.</p> <p>b) Redazione di un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea generale.</p> <p>c) Formulazione di domande all'Assemblea generale.</p>

Art. 10 <i>Comitato</i>	1	<p>a) Il comitato è l'organo direttivo strategico della FCS.</p> <p>b) Esso si compone della presidenza e da altri quattro fino a sei membri.</p> <p>c) La direttrice / il direttore prende parte alle sedute del comitato con voto consultivo e diritto di presentare istanza.</p> <p>d) Il comitato si costituisce da sé ad eccezione della presidenza eletta/o dall'Assemblea generale.</p>
-----------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Durata in carica</i>	2	<p>a) La durata in carica dei membri del comitato è di quattro anni. E' possibile una rielezione.</p> <p>b) Nel caso di dimissioni prima della fine della durata in carica viene eletta/o una/uno sostituta/to per il resto della durata in carica.</p>
<i>Compiti</i>	3	<p>Il comitato adempie i seguenti compiti:</p> <p>a) Approvazione del programma annuale</p> <p>b) Approvazione del budget annuale</p> <p>c) Elezione / disdetta della direttrice / del direttore</p> <p>d) Ammissione di membri collettivi</p> <p>e) Esclusione di membri singoli e collettivi</p> <p>f) Stipulazione di contratti che sono importanti per la FCS nell'ambito della politica associativa.</p> <p>g) Preparazione dell'Assemblea generale</p> <p>h) Comando/guida della/del direttrice/direttore</p> <p>i) Nomina, controllo e scioglimento di commissioni e di gruppi di lavoro</p> <p>j) Emanazione del regolamento per i gruppi regionali e di ulteriori regolamenti.</p> <p>k) Regolamento della facoltà di firma</p> <p>l) Rappresentanza della FCS verso l'esterno</p> <p>m) Adempimento di tutti i compiti che non sono espressamente assegnati ad un altro organo.</p>
<i>Presidenza delle sedute</i>	4	<p>a) La presidenza presiede le sedute del comitato.</p> <p>b) In caso di assenza della presidenza viene rappresentata da un altro membro del comitato.</p>
<i>Deliberazione</i>	5	<p>a) Il comitato è in numero legale se almeno la metà dei membri è presente.</p> <p>b) Il comitato delibera con la semplice maggioranza dei membri di comitato presenti. In caso di parità di voti la presidenza (con diritto a un voto) ha il voto decisivo.</p> <p>c) La deliberazione mediante circolare è ammessa se nessun membro di comitato richiede la trattativa orale. Una deliberazione è realizzata se l'assoluta maggioranza di tutti i membri del comitato l'approva.</p>

<p>Art. 11 <i>Commissioni e gruppi di lavoro</i></p>	1	<p>a) Il comitato della FCS può costituire commissioni e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche. Essi hanno la funzione di decisione e di preparazione preliminare all'attenzione del comitato.</p> <p>b) Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono composti di regola da 5 fino a 7 persone.</p> <p>c) Le commissioni hanno un carattere permanente. I membri sono eletti o confermati dal comitato ogni 4 anni.</p> <p>d) I gruppi di lavoro sono in principio a tempo determinato e vengono sciolti dopo l'adempimento dei loro compiti.</p>
<p><i>Doveri e collaborazione</i></p>	2	<p>a) Le commissioni ed i gruppi di lavoro concordano con il comitato un incarico formulato per iscritto.</p> <p>b) Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono sostenuti nel loro lavoro dalla segreteria.</p> <p>c) Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono tenuti a fare rapporto e a rendere conto al comitato.</p>
<p>Art. 12 <i>Segreteria</i></p>		<p>a) La segreteria è il centro operativo della FCS. Essa viene diretta dalla direttrice / dal direttore.</p> <p>b) La direttrice / il direttore sottostà al comitato della FCS nella forma della presidenza della FCS.</p> <p>c) I concreti compiti e competenze sono fissati in un separato regolamento interno.</p>
<p>Art. 13 <i>Gruppi regionali</i></p>		<p>a) La FCS è divisa a livello regionale in gruppi legalmente dipendenti.</p> <p>b) I membri singoli della FCS, in base al loro indirizzo, sono attribuiti al loro rispettivo gruppo regionale.</p> <p>c) Il comitato emana un regolamento separato per la gestione dei gruppi regionali.</p>

IV. Finanze ed altre disposizioni

Art. 14 <i>Entrate</i>	Le più importanti fonti d'entrata della FCS sono: a) Entrate dai contratti di prestazioni b) Contributi della Confederazione c) Sovvenzioni da altre corporazioni pubblico-legali d) Contributi dei membri e) Utili da manifestazioni f) Utili patrimoniali g) Doni, donazioni, legati, sponsoring, contributi di sostenitori
Art. 15 <i>Responsabilità</i>	La FCS risponde solo con il patrimonio della società. Ogni responsabilità personale è esclusa.
Art. 16 <i>Anno d'esercizio</i>	L'anno d'esercizio corrisponde all'anno solare.
Art. 17 <i>Foro competente</i>	Il foro competente è alla sede della segreteria.

V. Disposizioni finali

Art. 18 <i>Revisione dello statuto</i>	1	Le mutazioni dello statuto richiedono una maggioranza di due terzi dei voti presenti.
<i>Scioglimento, unione</i>	2	Lo scioglimento della FCS oppure l'unione con un'altra organizzazione richiedono una maggioranza di tre quarti di tutti i membri.
<i>Trasferimento del patrimonio in caso di scioglimento</i>	3	In caso di scioglimento, l'utile e il capitale saranno destinati ad un'altra persona giuridica esente dall'imposta poiché riconosciuta di utilità pubblica, con simili obiettivi e sede in Svizzera.
<i>Valida versione di lingua</i>	4	a) Tutte le versioni linguistiche del presente statuto sono equivalenti. b) In casi di dubbio, fa testo la versione tedesca di questo statuto.
<i>Ultime mutazioni</i>	5	Il presente statuto è stato approvato l'11 settembre 2020 ed entra in vigore immediatamente. Essi sostituiscono quelli del 26 aprile 2008 e del 9 aprile 2016.

Berna, 11 settembre 2020

Fibrosi Cistica Svizzera (FCS)



Reto Weibel
Presidente



Peter Mendler
Vicepresidente



Marco Buser
Direttore